XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2609

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORGHESE

Disposizioni per la ricerca, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze etnologiche, storiche e culturali delle regioni italiane

Presentata il 27 luglio 2020

Onorevoli Colleghi! — L'etnologia è una branca dell'antropologia che si occupa di studiare e di confrontare le popolazioni attualmente esistenti nel mondo. Rispetto all'antropologia culturale l'etnologia ha tradizionalmente utilizzato con maggiore frequenza lo strumento della comparazione tra le diverse culture. Entrambe le discipline fanno parte delle scienze demo-etnoantropologiche.

Il lavoro di indagine, raccolta, scrittura e studio di materiali orali della tradizione legata al mondo contadino ha avuto nell'Europa dell'ottocento il suo momento più importante. Personalità di rilievo come il musicista Bela Bartok in Ungheria e il diplomatico Costantino Nigra in Italia hanno contribuito a tracciare le linee fondamentali della ricerca etnologica e a farne una vera e propria scienza. Grazie al loro lavoro e alle loro intuizioni e all'impegno di pochi altri ricercatori inglesi e francesi, nel

corso di tutto l'ottocento e il novecento sono state realizzate importanti campagne di ricerca e, quindi, di recupero del materiale tradizionale in diversi Paesi europei, garantendo alla cultura di quei Paesi la sopravvivenza e la conseguente tutela degli usi e delle consuetudini di un mondo sempre più dominato dalla cultura economico-industriale.

Portare a conoscenza del mondo intero i testi e le partiture di canti e di danze, i passi coreutici di balli, le tecniche della liuteria applicate agli strumenti popolari, le fiabe, i proverbi, gli attrezzi e i costumi della società passata ci permette di rileggere una parte importante della nostra storia, nonché di conoscere e di interpretare le diverse fasi che hanno portato all'evoluzione della società attuale.

Lo scopo della presente proposta di legge è far riconoscere il valore delle attività di ricerca in tale settore, svolte sia da privati

sia da enti e da strutture culturali, per il contributo che esse possono fornire, attraverso il recupero del patrimonio etnologico, etnografico e linguistico di ciascuna regione italiana, alla crescita culturale e sociale della nostra comunità a livello sia regionale che nazionale.

Il provvedimento nasce con l'obiettivo di raccogliere e di « centralizzare » in ciascuna regione le diverse, numerose e sparse ricerche sul campo che studiosi e amatori della tradizione hanno svolto a decorrere dalla seconda metà del novecento con l'ausilio di registratori e di magnetofoni, utilizzando nastri magnetici, al fine di evitare che esse restino sconosciute, frammentate e inerti, e per scongiurare il gravissimo pericolo che, per il deterioramento dei supporti o per il loro smarrimento ovvero per trascuratezza, vadano definitivamente perdute

Il recupero e il raggruppamento delle ricerche in uno o più soggetti, identificati da ciascuna regione tra le associazioni e le strutture già esistenti nel territorio, permetteranno e faciliteranno un prezioso e minuzioso lavoro di catalogazione e di informatizzazione di tutti i materiali, al fine di consentirne la conoscenza, la consultazione e il riutilizzo da parte degli studiosi e dei soggetti comunque interessati e, quindi, della collettività. Tale considerazione e la conseguente necessità di intervento partono dal presupposto che i supporti magnetici sui quali sono state registrate le testimonianze orali di tutte le indagini hanno una limitata durata temporale, stimabile in trenta anni, superata la quale aumenta il rischio di autodistruzione attraverso la smagnetizzazione dei supporti.

Inoltre si deve tenere presente che gli ultimi tenutari e testimoni orali di una cultura per lo più contadina o montana hanno oggi un'età media superiore ai settanta anni e che, scomparsi loro, resterà solo il materiale contenuto nelle ricerche già realizzate, mentre tutto il resto del patrimonio etnologico, etnografico e linguistico sarà irrimediabilmente perduto. Pertanto, assumono un valore fondamentale sia gli ultimi testimoni ancora in vita che le ricerche condotte da pochi soggetti privati in gran parte sconosciuti e da qualche centro di studi locale.

Le misure previste dalla presente proposta di legge rappresentano, quindi, un primo passo per garantire una maggiore attenzione nei confronti di quell'ampio settore della cultura tradizionale che rappresenta la fonte più preziosa ed essenziale per la conoscenza e per lo studio delle radici di ogni Paese, profilo rispetto al quale l'Italia occupa le ultime posizioni in Europa.

La presente proposta di legge riconosce, con l'articolo 1, comma 1, l'attività di ricerca etnologica e linguistica sulla cultura tradizionale e popolare quale strumento fondamentale e primario per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale regionale e nazionale e promuove, al comma 2, interventi volti a favorire il recupero delle testimonianze documentali in forma sonora delle tradizioni popolari.

L'articolo 2 definisce l'oggetto delle ricerche etnologiche e linguistiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuandolo nelle tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, alle credenze popolari, alle lotte politiche e sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle festività e ricorrenze stagionali.

L'articolo 3 prevede il cofinanziamento dello Stato in favore delle regioni per gli interventi di recupero della documentazione sonora delle tradizioni popolari di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria della legge, stanziando una somma pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Lo Stato riconosce l'attività di ricerca etnologica e linguistica sulla cultura tradizionale e popolare quale strumento primario per lo studio, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale regionale e nazionale.
- 2. Al fine di favorire il recupero delle testimonianze documentali, in forma sonora, delle tradizioni popolari, la presente legge:
- a) promuove la realizzazione di indagini per l'identificazione e il rinvenimento di depositi pubblici e privati di materiali e di supporti sonori aventi per oggetto testimonianze orali sugli usi, sui costumi e sulle consuetudini locali legati alla cultura e alla tradizione popolari;
- b) promuove la realizzazione di nuove ricerche per l'approfondimento di materie già oggetto di studio;
- c) favorisce la catalogazione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche, secondo procedure definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo in base a protocolli tecnico-scientifici definiti in ambito internazionale e in collaborazione con istituti universitari, per il recupero e per la conservazione delle testimonianze raccolte in passato con supporti deperibili nel tempo;
- d) promuove i rapporti con istituzioni, strutture scolastiche e universitarie e associazioni culturali per la progettazione e per la realizzazione di iniziative a carattere formativo e divulgativo;
- e) favorisce la diffusione della consultazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, anche attraverso la messa in rete, tramite l'utilizzo di sistemi telematici, dei patrimoni documentali individuati e recuperati a livello regionale.

Art. 2.

1. Le testimonianze sonore delle ricerche etnologiche, recuperate a seguito degli interventi disciplinati dalla presente legge, hanno per oggetto, in particolare, le tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, alla fede religiosa, alle credenze popolari, alle lotte politiche e sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle festività e alle ricorrenze stagionali.

Art. 3.

- 1. Lo Stato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4, contribuisce al cofinanziamento degli interventi realizzati dalle regioni ai sensi della presente legge, in misura equivalente agli importi stanziati dalle medesime regioni.
- 2. La documentazione oggetto di recupero e di catalogazione ai sensi della presente legge è messa a disposizione della collettività e degli studiosi, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, anche avvalendosi delle strutture museali e culturali, esistenti a livello nazionale e regionale, dedicate alle tradizioni culturali popolari, secondo protocolli di intesa corrispondenti a un modello definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché attraverso la realizzazione dei sistemi telematici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui all'articolo 4.

Art. 4.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al

relativo onere derivante si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.







18PDL0111110